



Edizione di venerdì 16 settembre 2016

IMPOSTE SUL REDDITO

[Natura del reddito del settore vitivinicolo](#)

di Luigi Scappini

ENTI NON COMMERCIALI

[Nuove regole per la cessione gratuita di beni deperibili](#)

di Guido Martinelli, Marta Saccaro

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Quadro FC in Unico 2016: attenzione alle circostanze esimenti](#)

di Roberto Bianchi

DICHIARAZIONI

[Precompilata 2017 con spese veterinarie, per occhiali e farmaci](#)

di Alessandro Bonuzzi

PENALE TRIBUTARIO

[Reati colposi e nozione di vantaggio dell'ente ex D.Lgs. 231/2001](#)

di Luigi Ferrajoli

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico](#)

di Andrea Valiotto

IMPOSTE SUL REDDITO

Natura del reddito del settore vitivinicolo

di Luigi Scappini

È notizia di questi giorni l'accordo raggiunto tra il **Governo** italiano e **Alibaba** per **promuovere** le eccellenze **agroalimentari** del nostro Paese tra le quali vi rientra a pieno titolo il **vino**, settore, quello vitivinicolo, che molto spesso costruisce le proprie **fortune** proprio sull'**export** da intendersi sia entro i confini comunitari sia extracomunitari.

A questo deve aggiungersi il **regime di favore**, al rispetto di determinati requisiti richiesti dal Legislatore fiscale, che viene riconosciuto, da un punto di vista **reddituale**, alla **produzione e cessione** di vino.

Ancor prima di richiamare quali siano le regole da rispettare per poter dichiarare un reddito in via forfettaria su base catastale in sostituzione di quello analitico, torna utile **individuare** compiutamente cosa **intenda** il Legislatore per **vino**.

A tal fine si richiama la definizione di vino offerta a livello comunitario dall'**Allegato XI ter** al **Regolamento CE 491/2009** ove si considera come tale il **prodotto** ottenuto dalla **fermentazione alcolica**, totale o parziale, di **uve fresche**, pigiate o no, o da **mosti** di **uve** che abbia le seguenti **caratteristiche**:

- un **titolo alcolometrico minimo** che varia da un minimo di 8,5% vol. (aumentato a 9% vol. per certi Paesi quali l'Italia) a un massimo di 15% vol. salvo alcuni casi per i quali il vino può arrivare a 20% vol. a condizione che i vini non subiscano nella fase della produzione alcun arricchimento e
- un'**acidità totale** espressa in acido tartarico non inferiore a 3,5 g/L.

In tale contesto minimo e massimo di **caratteristiche organolettiche** basiche, si innestano poi, tutta una serie di **declinazioni merceologiche**, valide sempre a livello comunitario, nonché una classificazione dei vini, di fatto quella di impatto immediato per il consumatore finale, consistente nella differenziazione dei prodotti tra:

- DOP, in Italia declinato in **DOC** e **DOCG**,
- IGP, in Italia **IGT** e
- vini **generici**.

Come anticipato, al rispetto di determinati requisiti, la produzione e la successiva commercializzazione del vino soggiace a un regime di favore consistente nel dichiarare un **reddito catastale** rappresentante la parte del reddito medio ordinario dei terreni, su cui si

esercita la viticoltura, imputabile al **capitale di esercizio** e al **lavoro di organizzazione** impiegati.

Per esaustività, **in aggiunta** a tale reddito dovrà **dichiararsi**, in caso di esercizio dell'attività su **terreni di proprietà**, anche il reddito **domincale**, l'altra parte del reddito fondiario prodotto dai terreni, iscritti e/o iscrivibili in catasto.

Resta inteso che, in caso, invece, di **conduzione** di terreni, ad esempio, a mezzo di **contratto di locazione**, i **canoni corrisposti** al proprietario del/dei fondi, **non** sono **deducibili** ai fini della determinazione del reddito effettivo.

Se tale è il **reddito** dichiarato e dichiarabile da **ditte individuali, società semplici ed enti non commerciali** (attenzione, si ricorda che tale è, come affermato dalla stessa Agenzia delle entrate, il **trust**) altrettanto **non** può sempre dirsi per le **altre forme di esercizio in comune** dell'attività vitivinicola, infatti, in tal caso, il reddito prodotto è di impresa.

Tuttavia, ben noto è come il Legislatore, dapprima abbia introdotto, nel panorama civilistico il concetto di **società agricola** a mezzo dell'**articolo 2, D.Lgs. 99/2004**, senza tuttavia aiutare nella ricerca di una definizione compiuta di società agricola vera e propria, e successivamente con la **Finanziaria per il 2007** (articolo 1, comma 1093, L. 296/2006) ha offerto a determinati soggetti societari, la possibilità di poter **optare** per la **determinazione** del proprio reddito, che è e rimane di impresa, secondo le regole di cui all'**articolo 32**, Tuir.

Restano **sempre escluse** da tale facoltà le **Spa** e le **Sapa** in quanto forme societarie, a parere del Legislatore, troppo evolute per rappresentare una forma da incentivare, a mezzo della possibilità di opzione per dichiarare il reddito catastale, nel contesto agrario generale.

Rimandando a un prossimo intervento l'analisi dei requisiti richiesti per poter dichiarare, nel contesto vitivinicolo, un reddito agrario, in questa sede si vuole evidenziare proprio come, quello agrario, non sempre rappresenta un regime reddituale di favore.

Spesso ci si dimentica che, a fronte di un **reddito virtuale “esiguo”** in rapporto agli effettivi volumi di vendita conseguibili, **tutti** quei **costi** che attengono la produzione, vengono **cristallizzati** e di fatto **restano in carico** al nostro **imprenditore** agricolo.

E nel settore **vitivinicolo** questo elemento si **accentua** solo si pensi agli **ingenti investimenti** che un viticoltore, che intende mantenere al suo interno l'intera **filiera** di produzione **dal campo alla tavola**, deve sostenere a solo livello di cantina.

Per approfondire le problematiche relative alla gestione di un'azienda vitivinicola vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:

Master di specializzazione

**L'AZIENDA VITIVINICOLA:
GESTIONE, CONTROLLO E FISCALITÀ**

Firenze Milano Torino Treviso Verona

►►

ENTI NON COMMERCIALI

Nuove regole per la cessione gratuita di beni deperibili

di Guido Martinelli, Marta Saccaro

Dal **14 settembre** – sono cambiate le regole sulle **cessioni gratuite** di prodotti alimentari e non, non più commercializzabili, per finalità di **solidarietà sociale**. È l'effetto dell'entrata in vigore della L. 166/2016 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 agosto scorso), definita come la nuova **normativa sullo spreco alimentare**.

La legge ha il pregio di **razionalizzare la disciplina** sulle cessioni gratuite di beni, **ampliando** nel contempo le tipologie di prodotti che si possono cedere gratuitamente e disciplinando le regole da seguire, sia se la cessione riguarda generi alimentari, sia se è relativa a medicinali e prodotti di altro tipo.

Tralasciamo, in questa sede, gli aspetti legati alle nuove regole sulla conservazione, la manipolazione e la somministrazione delle diverse tipologie di prodotti donati (la legge è analitica, in questo senso, sia per quanto riguarda i prodotti alimentari, sia per quanto riguarda i medicinali), per concentrarci solo sulle questioni di carattere burocratico e fiscale toccate dalle nuove disposizioni.

Nello specifico, in relazione alla cessione gratuita di derrate alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale, risulta, in primo luogo, **semplificata la procedura amministrativa** necessaria per perfezionare il **trasferimento dei beni**.

Per **provare la cessione** è infatti ora previsto che il cedente effettui una **comunicazione telematica** (il relativo *software* dovrà essere definito entro metà novembre) agli uffici dell'Amministrazione finanziaria o alla Guardia di finanza indicando la data, l'ora e il luogo di inizio del trasporto, la destinazione finale dei beni nonché l'ammontare complessivo, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita, dei beni ceduti gratuitamente. La comunicazione dovrà pervenire entro la **fine del mese** cui si riferiscono le cessioni gratuite e può non essere inviata qualora il valore dei beni stessi non sia superiore a 15.000,00 euro per ogni singola cessione effettuata nel corso del mese cui si riferisce la comunicazione (questo limite era già stato elevato rispetto al precedente, di 5.000,00 euro, dalla Legge si Stabilità per il 2016). Per le cessioni di **beni alimentari facilmente deperibili** si è comunque **esonerati** dall'obbligo della preventiva comunicazione.

Attenzione, però: è prevista la **rivisitazione del regolamento** che disciplina gli obblighi necessari per vincere la **presunzione di cessione a titolo oneroso** di queste operazioni. Nella L. 166/2016 è infatti disposto che le norme del D.P.R. 441/1997 vengano modificate entro 90 giorni dall'entrata in vigore della nuova disciplina, per coordinarle alle nuove previsioni.

Attualmente, quindi – e fino a che non si provvede alla modifica – alla comunicazione “*ex post*” di cui al nuovo provvedimento, attuabile quando verrà emanato il relativo *software*, si deve **aggiungere la segnalazione preventiva** (almeno 5 giorni prima della consegna) per ogni cessione gratuita disciplinata dal citato D.P.R. 441/1997 nel testo oggi in vigore.

La nuova normativa riscrive l'articolo 6, comma 15, della L. 133/1999, ampliando, sia per quanto riguarda le tipologie di beni offerti sia per quanto riguarda i possibili destinatari, la fattispecie che consente di considerare **distrutti agli effetti dell'IVA** i prodotti donati.

La nuova previsione deve poi essere coordinata con la riscrittura dell'articolo 13 del D.Lgs. 460/1997 che disciplina i **vantaggi fiscali, per quanto riguarda le imposte sui redditi**, per le cessioni gratuite di beni a determinati soggetti. In relazione a quest'ultimo aspetto, in particolare, viene ampliata la platea dei possibili destinatari delle donazioni che risultano possibili non più solo se effettuate a favore di Onlus ma anche “*agli enti pubblici ... e agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità*”.

Per quanto invece riguarda l'ambito oggettivo, è possibile donare, oltre a derrate alimentari e prodotti farmaceutici, anche “*altri prodotti, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze*” (è previsto, in questo caso, il termine di 120 giorni dal 14 settembre, data di entrata in vigore della nuova normativa). In ogni caso, tutti i prodotti donati dovranno essere “**destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro**”.

Cambiano poi, anche in relazione a questa normativa, gli **aspetti amministrativi**. In particolare, è introdotto l'obbligo di predisporre per ogni cessione un **documento di trasporto** progressivamente numerato ovvero un documento equipollente, contente l'indicazione della data, degli estremi identificativi del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché della qualità, della quantità o del peso dei beni ceduti.

Sono inoltre modificati gli **adempimenti a carico di chi riceve la donazione** che, invece di rilasciare una dichiarazione per ogni consegna ricevuta dovrà effettuare una **dichiarazione trimestrale** di utilizzo dei beni ceduti, da conservare agli atti dell'impresa cedente, con l'indicazione degli estremi dei documenti di trasporto o dei documenti equipollenti corrispondenti ad ogni cessione, in cui si attesti il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali e che, a pena di decadenza dai benefici fiscali, ne realizzi l'effettivo utilizzo diretto a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro.

Una novità contenuta nella nuova legge riguarda infine la possibilità, per i comuni, di applicare una **riduzione della TARI** per le attività commerciali, industriali o professionali e produttive in genere che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale.

Per approfondire le problematiche relative al terzo settore vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Quadro FC in Unico 2016: attenzione alle circostanze esimenti

di Roberto Bianchi

Il **quadro FC** del modello Unico 2016 deve essere **predisposto** da tutti i contribuenti residenti in Italia che, direttamente o indirettamente, **detengono il controllo** di una **società domiciliata** in una **nazione a fiscalità privilegiata**.

Il partecipante alle spese dello stato che dispone del **controllo** di una **pluralità di società o enti** domiciliati in nazioni che godono di una **disciplina tributaria facilitata**, è chiamato a redigere **lo specifico quadro FC** per **ciascuna CFC governata**. In questa eventualità la casella “*Mod. n. ...*”, posta in alto a destra del quadro menzionato, deve essere numerata progressivamente.

Nella circostanza in cui il **controllo** venga **esercitato** da un **contribuente non titolare di reddito di impresa attraverso una società o un ente residente**, gli **adempimenti dichiarativi competono a quest'ultimo soggetto giuridico**. L'articolo 3, comma 1, del D.M. 429/2001 statuisce che “*i redditi determinati ai sensi dell'articolo 2 (... omissis ...) sono imputati al soggetto residente che esercita il controllo, anche ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 3), del codice civile, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili diretta o indiretta; tuttavia, in caso di partecipazione indiretta per il tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, i redditi sono ad essi imputati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione*”.

In ogni caso, il **quadro FC** del **modello Unico** non deve essere compilato qualora il **contribuente eserciti il controllo** per il tramite di **specifici vincoli contrattuali** o di **soggetti dallo stesso partecipati** che tuttavia **non beneficiano** di **partecipazioni agli utili**.


La definizione di controllo

Per ciò che concerne la **definizione di controllo** la disciplina di riferimento è rappresentata dall'**articolo 2359 comma 1 del codice civile**.

Anche l'Amministrazione finanziaria, attraverso la **circolare 207/E/2000**, ha chiarito che la **nozione di controllo** è stabilita esclusivamente dall'articolo 2359 del codice civile, **non assumendo alcuna rilevanza** le **definizioni vigenti** nelle **nazioni in cui è stabilita la società o l'ente controllato** e persino il documento di prassi dello scorso 4 agosto, al paragrafo 3.1.1, ribadisce che, ai fini dell'attuazione della disciplina, la cognizione di controllo è quella contenuta nei commi 1 e 2 dell'articolo 2359 cod. civ..

Nel caso di **plurime società di diritto straniero**, la **prerogativa del controllo** deve **avverarsi per ognuna delle società frapposte**, mentre **tal requisito non è vincolante** relativamente alla **società residente in nazioni o territori considerati a fiscalità agevolata**. Di conseguenza, qualora un socio italiano esercitasse il proprio controllo nei confronti di tutte le società intermedie e tuttavia l'ultima società interposta possedesse una partecipazione minoritaria in una entità giuridica assoggettata a un regime fiscale di vantaggio, i **dividendi** prodotti da quest'ultima dovranno in ogni caso essere **assoggettati a tassazione integrale nel *bel paese***, applicando il **principio di competenza economica**.

Per facilitare la comprensione di questo concetto la circolare 35/E/2016 al paragrafo 3.1.1 riporta il seguente caso (Esempio 3.a)): *“Si ipotizzi il caso di una catena partecipativa verticale, in cui il socio A, residente in Italia, detiene il controllo di tutte le società interposte (B e C) localizzate in Paesi a fiscalità ordinaria, sino ad arrivare alla partecipata (X) localizzata in uno Stato a regime fiscale privilegiato.*



In questo caso, i dividendi provenienti dal Paese a regime fiscale privilegiato sono soggetti a tassazione integrale”.

Pertanto, vengono reputate **società controllate** ai fini dell'**applicazione** della **disciplina CFC** quelle nelle quali **un'altra società possiede** la **maggioranza** dei **diritti di voto spendibili** nell'**assemblea dei soci**. Per identificare tali **diritti** devono essere conteggiati anche i **voti** attinenti a **società controllate**, a **società fiduciarie** e a **individui frapposti** – sebbene non si tengano in considerazione i voti appartenenti per il tramite di terzi – oltre a quelli attraverso i

quali un'altra società ha a sua disposizione voti sufficienti per esercitare un ascendente predominante nell'assemblea in forza di peculiari legami contrattuali con la stessa. In riferimento a ciò si ritiene utile evidenziare che la relazione ministeriale al regolamento attuativo (D.M. 429/2001) dell'articolo 127-bis del Tuir ha evidenziato che "ai fini dell'imputazione del reddito, oltre al controllo è necessaria una, seppur minima, partecipazione all'utile dell'impresa estera da parte del soggetto italiano".

Inoltre, come disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto menzionato, ai fini del riscontro della sussistenza del controllo è significativa la situazione contabile rappresentata alla data di chiusura dell'esercizio o del periodo di gestione dell'entità straniera controllata.

Per ciò che concerne le persone fisiche, ai fini della individuazione della prerogativa del controllo, è necessario tenere altresì in considerazione i suffragi pertinenti ai familiari ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Tuir e pertanto al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.

Si evidenzia inoltre che il controllo può essere professato sia direttamente e sia indirettamente per il tramite di soggetti residenti o non residenti nel *bel paese*.

La compilazione del quadro FC

La redazione del quadro FC del modello Unico SC necessita della minuziosa applicazione del contribuente in quanto risulta particolarmente complessa in considerazione delle differenti tipologie di soggetti controllati che in esso trovano la loro naturale rappresentazione, ma soprattutto in quanto il documento di prassi del 4 agosto scorso ha implementato le istruzioni ministeriali applicabili alla release 2016 del menzionato quadro, precisando che, in concomitanza alle circostanze esimenti, il contribuente è tenuto a redigere il quadro FC riportando esclusivamente il risultato di periodo, positivo o negativo, del soggetto giuridico forestiero, emergente dal bilancio o da un analogo prospetto in grado di rappresentare sinteticamente le scritture contabili di periodo della CFC, predisposto nel rispetto della disciplina vigente nella nazione o nel territorio in cui la controllata straniera risiede o è collocata. In buona sostanza, verificata la sussistenza delle circostanze esimenti, il controllante è chiamato alla redazione, nel quadro FC, esclusivamente del rigo FC2 in presenza di un risultato positivo di esercizio o FC3 nel caso opposto senza essere chiamato né a quantificare il risultato d'esercizio seguendo la disciplina applicabile ai soggetti Ires, poiché il reddito che ne scaturisce non è assoggettato a tassazione separata e pertanto non vi è alcun obbligo di trascrizione all'interno della sezione 1 del quadro RM, né tanto meno di attribuirlo proporzionalmente alle ipotizzabili società intermedie domiciliate in Italia.

Per ciò che concerne la divulgazione delle circostanze esimenti che il contribuente ha la facoltà di richiamare per legittimare la disapplicazione della disciplina delle Controlled Foreign Companies in carenza, anche temporanea, di una risposta favorevole all'istanza di interpello probatorio (articolo 11 comma 1 lettera b) L. 212/2000), la compilazione del quadro FC del

modello Unico SC è interessata da due differenti **casistiche**.

Se la compilazione del quadro deriva dal **possesso** di una **partecipazione di controllo in una CFC white list**, è **necessario marcare** la **casella** denominata **«articolo 167, comma 8-bis»**. Qualora tale **casella** non risulta barrata, il **quadro** deve ritenersi **ascritto a una CFC black list**.

Qualora la **società controllata** rientri tra le **CFC domiciliata** in un **paese black list** è **necessario compilare** anche la **casella “Esimente”**, riportando il numero “1” qualora venga richiamata l’effettività dell’attività industriale o commerciale o, in alternativa, il numero “2” nel caso in cui si faccia riferimento alla circostanza secondo la quale, attraverso il possesso di quella partecipazione, non si consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati a fiscalità privilegiata. La **casella** menzionata deve essere lasciata **“in bianco”** nel caso di società **CFC domiciliata in nazioni “white list”**, tenuto conto che, in tale situazione l’unica esimente invocabile è delineata dalla circostanza che l’insediamento al di fuori dei confini nazionali non raffiguri **“una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale”**.

Le *Controlled Foreign Companies* “black list” e “white list”, con la mera esclusione delle circostanze in cui la disciplina CFC venga applicata, ossia ciò non avvenga in seguito all’ottenimento di una risposta favorevole all’istanza di interpello probatorio, la **casella qualificata «articolo 167, comma 8-quater»**, deve essere riempita inserendo il **numero “1”** nell’ipotesi di **omessa presentazione dell’istanza di interpello** e della sussistenza delle **condizioni per la disapplicazione** della **disciplina CFC**, ossia il **numero “2”** nell’eventualità di **presentazione dell’istanza di interpello, in assenza di risposta positiva** ma in concomitanza alla sussistenza delle condizioni previste dalla disciplina.

Per approfondire le problematiche relative alla disciplina CFC vi raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:

Seminario di specializzazione

**DISCIPLINA C.F.C. ALLA LUCE DEI CHIARIMENTI
FORNITI DALLA CIRCOLARE 35/E/2016**

Brescia Busto Arsizio Firenze Verona

DICHIARAZIONI

Precompilata 2017 con spese veterinarie, per occhiali e farmaci di Alessandro Bonuzzi

A partire dall'anno d'imposta 2016, infatti, il Sistema Tessera Sanitaria metterà a disposizione dell'Agenzia delle entrate i dati relativi alle **spese veterinarie**, agli **occhiali da vista**, ai **farmaci da banco**, anche **omeopatici**, nonché ai servizi sanitari erogati dalle **parafarmacie**, come ecocardiogramma e *test* per la glicemia.

Il [**provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 142369**](#) pubblicato ieri definisce le regole per l'utilizzo delle informazioni dando attuazione al **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze del **1° settembre 2016**, che ha appunto allargato la platea dei soggetti tenuti a comunicare le spese dei cittadini.

In particolare, il decreto ha previsto la **trasmissione telematica** dei dati delle **spese sanitarie** sostenute dalle persone fisiche, a partire dal 1° gennaio 2016, da parte:

- degli esercenti l'attività di distribuzione al pubblico di **farmaci** in possesso del codice identificativo univoco previsto dal decreto del Ministero della salute 15 luglio 2004 (ad esempio le parafarmacie);
- degli iscritti agli albi professionali degli **psicologi**, degli **infermieri**, delle **ostetriche** e dei tecnici sanitari di **radiologia medica**;
- degli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di **ottico** che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute (articoli 11, comma 7, e 13 del D.Lgs. 46/1997).

In relazioni a tali spese, il provvedimento in commento stabilisce le **modalità tecniche** di **utilizzo** dei dati per la elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2017. Al riguardo, viene confermata la medesima disciplina prevista dal **provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. **123325** del **29 luglio 2016** con riferimento:

- alle modalità di **accesso** ai dati aggregati,
- alla **consultazione** dei dati di dettaglio da parte del contribuente,
- all'**opposizione** dell'assistito a rendere disponibili gli stessi dati all'Agenzia delle entrate,
- alla **registrazione** delle operazioni di trattamento degli accessi e
- alla **conservazione** dei dati per le finalità di controllo.

Inoltre, sono tenuti alla trasmissione telematica dei dati anche i **veterinari** iscritti all'albo. A questi viene richiesto di inviare le spese sostenute nel 2016 dalle persone fisiche riguardanti

le tipologie di animali individuate dal decreto del Ministero delle finanze 289/2001. In linea generale, vi rientrano le spese sostenute per animali, legalmente detenuti, a scopo di **compagnia** o per la **pratica sportiva**.

Anche per queste spese, il provvedimento stabilisce le modalità tecniche di **utilizzo** dei relativi dati ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi **precompilata** a decorrere dall'anno d'imposta **2016**.



PENALE TRIBUTARIO

Reati colposi e nozione di vantaggio dell'ente ex D.Lgs. 231/2001

di Luigi Ferrajoli

Con la **sentenza n. 24697/2016**, la Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un infortunio sul lavoro a seguito del quale, il datore di lavoro, il dirigente responsabile e il lavorante dipendente addetto presso l'azienda ove era avvenuto il sinistro sono stati chiamati a rispondere di fronte al Tribunale di Trento del reato di lesioni colpose derivanti, a loro volta, dalla **violazione della normativa in materia di prevenzione sugli infortuni sul luogo di lavoro**.

Dalle suddette contestazioni è derivata l'attribuzione in capo alla società della responsabilità amministrativa **ex articolo 25-septies del D.Lgs. 231/2001**, ciò in quanto, secondo l'impianto accusatorio, il reato commesso, seppure avente natura colposa, avrebbe comunque generato un vantaggio nei confronti dell'ente. Con specifico riferimento alla posizione della società, i giudici del merito (di primo e di secondo grado) hanno affermato la responsabilità amministrativa della persona giuridica, pertanto i legali responsabili dell'ente hanno deciso di impugnare la decisione sfavorevole innanzi alla Corte di Cassazione eccependone il vizio di motivazione e la violazione di legge per **carenza del requisito dell'interesse o del vantaggio** conseguito dall'ente in conseguenza del delitto.

La società ricorrente, in particolare, ha preliminarmente dato evidenza della **carenza di coordinamento della normativa** in materia in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 123/2007 che ha esteso la disciplina della responsabilità amministrativa dell'ente anche alle ipotesi di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Con l'ingresso di tali fattispecie criminose nel novero dei reati presupposto alla responsabilità dell'ente, è sorto il **problema relativo alla compatibilità** tra le condotte colpose e i requisiti d'imputazione contenuti nell'articolo 5 D.Lgs. 231/2001 il quale espressamente prevede che *“l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio”*.

A dire della società, sorge l'esigenza di una lettura della norma che sia *“costituzionalmente orientata”* in conformità dei principi espressi nella **sentenza n. 218/2014 emessa dalla Corte Costituzionale**. In tale pronuncia la Suprema Corte ha statuito che l'illecito ascrivibile all'ente deve qualificarsi come fattispecie complessa, che non può essere **conseguenza automatica della commissione del reato presupposto** che, invero, costituisce soltanto uno degli elementi che formano l'illecito da cui deriva la responsabilità amministrativa dell'ente. In altri termini, perché l'ente sia chiamato a rispondere non è sufficiente la mera connessione tra la fattispecie criminosa e lo svolgimento della sua attività, essendo invece **necessario fornire la prova** che i responsabili o i lavoratori dell'ente abbiano commesso il reato **nello specifico interesse o a un vantaggio della persona giuridica**.

Attraverso la decisione in commento, la Corte di Cassazione ha quindi colto l'occasione per fare chiarezza sui **concetti di interesse e vantaggio** (nonché in merito alla loro concretizzazione nel caso di specie) richiamando i principi espressi dalle Sezioni Unite nella recente sentenza n. 38343 del 20 aprile 2014 in cui, com'è noto, è stato affrontato il tema relativo alla **natura del sistema sanzionatorio introdotto dal D.Lgs. 231/2001**.

Chiosano i giudici che *“i concetti di interesse o vantaggio, nei reati colposi d'evento, vanno riferiti alla condotta e non all'esito antigiuridico”*. Nel caso di specie, pertanto, secondo la Cassazione, le scelte operate dalla società – finalizzate a **privilegiare le esigenze di profitto rispetto alla messa in sicurezza dei luoghi di lavoro** – hanno determinato la sussistenza di responsabilità amministrativa in capo all'ente che, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ottiene uno specifico vantaggio. Tale beneficio può essere individuato nel **risparmio di spesa** derivante dalla mancata messa in sicurezza o, in alternativa, come **incremento economico** ottenuto dalla *“prosecuzione dell'attività nonostante la situazione di rischio derivante dagli ampi varchi nel piano di calpestio, e la messa in atto, a costo zero, di procedure adottate in netto contrasto con le disposizioni in tema di sicurezza”*.

Alla luce di tali circostanze, la corte di legittimità ha dunque ritenuto infondate le censure sollevate dall'ente e ha confermato la sentenza gravata sottolineando che in siffatta ipotesi *“andava ravvisata la ricorrenza di un vantaggio economico indiretto, derivante dal risparmio conseguente alla posposizione delle esigenze della sicurezza del lavoro a quelle della produzione”*.

Per approfondire le problematiche relative alla 231 vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:

Master di specializzazione di 6 incontri

**LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA NELLE
SOCIETÀ ED ENTI (LEGGE 231/2001)**

Roma




VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto

La regina Albemarle



Jean Paul Sartre

Il Saggiatore

Prezzo – 21,00

Pagine – 189

Fine estate del 1951. Jean-Paul Sartre, partito «con le mani in tasca e della carta bianca in valigia», inizia il suo viaggio in Italia. Approda a Napoli, città gremita di edifici scarnificati fino al midollo, con i panni appesi ai balconi e ovunque arsura, marmaglia, miseria. Poi si addentra nel cuore di Capri, attraverso una strada selvaggia a serpentina. Ne contempla il paesaggio duro come la roccia e soffice come la vegetazione, una terra nera e fertile che è stata prima africana, poi greca e romana. A Roma, i suoi passi echeggiano nella città vuota, come in una cattedrale deserta. Qui si intrattiene con Carlo Levi, cena con gli amici del Pci, visita il Colosseo. Nelle strade le voci parlano della partita di calcio della Roma, di Coppi che correrà a Lugano, di scioperi in corso o covati sotto la cenere. Sartre si trascina per le vie della capitale, penetra nelle viscere della classicità, i cui resti sono pietra stregata capace ancora di asservire. Infine, a Venezia, sullo sfondo degli affreschi del Tintoretto, fra santi, putti e dogi, si sente rinnovato: la città galleggiante ha l'aura di un sogno, vaporoso e sinistro; è una materia fluida in lotta con le architetture dell'uomo che irretisce e plasma il turista. Definita da Sartre stesso «La nausea della mia maturità», *La regina Albemarle* è un diario di viaggio che reca poche indicazioni temporali e si abbandona a un tempo mitico e sospeso, accompagnandosi agli scritti consimili di Chateaubriand, Stendhal, Hugo e Gide. Sartre, l'ultimo turista – guidato nella sua riflessione sul Tempo e sulla Contingenza dalla regina Albemarle, immaginaria patrona interiore –, riesce a catturare immagini e atmosfere, e a restituirle in tutta la loro cristallina

nitidezza. Attraverso lo stile frammentario, Sartre affida così a queste pagine il suo intimo, universale taccuino interiore e indugia, insieme al lettore, sul segreto e il fascino di un'Italia primigenia e misteriosa.

La stanza dei libri



Giampiero Mughini

Bompiani

Prezzo – 14,00

Pagine – 168

Per la generazione di Giampiero Mughini, che ha vissuto in prima linea gli anni della contestazione, i libri non erano semplicemente libri: erano l'obiettivo e lo stemma della vita stessa. E nelle biblioteche di quei ragazzi, pareti coperte di policromi dorsi Einaudi, era racchiusa la loro identità. Così è stato per Mughini, che per i libri ha sempre nutrito una passione smodata e che ora rifiuta il sapere liquido che scorre incessantemente sui nostri schermi. Come può una fruizione bulimica di nozioni comunicate a gran velocità e con grandi semplificazioni sostituire il rapporto profondo e riflessivo con testi accuratamente scelti, che vivono per molto tempo tra le nostre mani e che diventano parte di noi?

Ti regalerò il mondo



Marta Fernández

Mondadori editore

Prezzo – 22,00

Pagine – 384

Leo è un giovane giornalista di talento proiettato verso una carriera di sicuro successo, ma nel suo passato c'è un'ombra, un allontanamento che non ha mai saputo accettare. I suoi genitori sono americani, si sono conosciuti a Berkeley, dove entrambi lavoravano come ricercatori – appassionati ed entusiasti, convinti di poter migliorare il mondo attraverso la scienza e la ragione. Dalla California si sono trasferiti a Madrid ma, dopo la nascita di Leo, il padre ha scelto di ritornare negli Stati Uniti per seguire un importante progetto che richiedeva la sua presenza e non è più tornato a casa. Leo si è sempre sentito tradito e non ha mai voluto né leggere né rispondere alle lettere che il padre periodicamente gli inviava... Tra l'ambizione lavorativa, incoraggiata dal suo capo e mentore Arnau, e i goffi approcci sentimentali con la collega fotografa Alicia, per mettere a tacere il suo dolore Leo s'immerge nella scrittura di un romanzo che solo Arnau ha il piacere e il privilegio di leggere. Una storia che sgorga in maniera dirompente, quasi automatica, ambientata nel Portogallo del XVIII secolo, alla corte dei Braganza. Ne è protagonista Hector de Rossum, un inventore straordinario, un esperto di oggetti meccanici che si è dedicato a opere memorabili come la progettazione dell'immensa e suggestiva biblioteca di Mafra e la cui vita viene a un certo punto sconvolta dalla tragica perdita della figlia, la sua unica, vera fonte di felicità. Per colmare quell'enorme vuoto, Rossum metterà a frutto tutte le sue conoscenze scientifiche e le abilità di costruttore dando forma a Meccanica, un automa perfettamente identico a sua figlia... Con un gioco di specchi davvero sorprendente, la storia personale di Leo e quella fittizia di Rossum si intrecciano per esplorare, con grande originalità, uno dei temi cardine della letteratura, il rapporto padre-figlio, in un romanzo denso di mistero attraversato da un interrogativo enigmatico: fino a che punto ci può salvare l'intelligenza?

Un bene al mondo



Andrea Bajani

Einaudi

Prezzo – 16,50

Pagine – 144

Viviamo tutti, sempre, nel momento in cui l'infanzia finisce. E non c'è punto più intenso da cui possa nascere un romanzo. Dentro questa storia ci sono un bambino come tanti, un dolore che

l'accompagna come il più fedele degli amici e una bambina sottile che si prende cura di loro. Ci sono le ferite degli adulti, stretti tra richieste di risarcimento e protezione. C'è soprattutto la scoperta che la fragilità è una ricchezza. Un bene al mondo è un romanzo unico, una storia universale. Dice una cosa semplice, e lo fa con la forza della letteratura: se non nascondi quello che fa male, la vita ti sorprenderà. Un bene al mondo racconta di un paese sotto una montagna, a pochi chilometri da un confine misterioso. Un paese come gli altri: ha poche strade, un passaggio a livello che lo divide, e una ferrovia per pensare di partire. Nel paese c'è una casa. Dentro c'è un bambino che ha un dolore per amico. Lo accompagna a scuola, corre nei boschi insieme a lui, lo scorta fin dove l'infanzia resta indietro. E ci sono una madre e un padre che, come tutti i genitori, sperano che la vita dei figli sia migliore della loro, divisi tra l'istinto a proteggerli e quello opposto, di pretendere da loro una specie di risarcimento. Ma nel paese, soprattutto, c'è una bambina sottile. Vive dall'altra parte della ferrovia, ed è lei che si prende cura del bambino, lei che ne custodisce le parole. È lei che gli fa battere il cuore, che per prima accarezza il suo dolore. Un bene al mondo è una storia d'amore e di crescita di un'intensità e di una poesia travolgenti. È una storia universale, perché racconta quanto può essere preziosa la fragilità se non la rifiutiamo. Basta cercarsi su una mappa, disseminare parole per trovarsi, provare altre strade e magari perdersi di nuovo.

Un cuoco costava più di un cavallo – L'avventura dei cuochi nella storia della cucina italiana



Carlo G. Valli

Cierre edizioni

Prezzo – 16,00

Pagine – 248

Qui si parla di cuochi, di cucina, di sapori, di alimenti, di evoluzione del gusto. Il cuoco viene da lontano, fin dall'antichità, dai tempi di Grecia e di Roma. Era, ed è, lo specialista cui si ricorreva per organizzare un banchetto o fare bella figura con gli ospiti. Questo libro è una storia dei cuochi e ne segue l'avventura secolo dopo secolo, fino ai nostri giorni, fra testimonianze, ricette, cronache, aneddoti. Del cuoco professionista conta quel che sa fare e sono i piatti a parlare per lui, insieme ai riconoscimenti o alle critiche dei gastronomi. Ma del cuoco-uomo poco si sa, del suo intimo e del suo modo di essere, girandolone, soldato di ventura, individualista, egocentrico, creativo e insieme curioso, un po' artista e un po' psicologo. Egli stesso non si è (quasi) mai raccontato. Fino ad anni recenti, quando è salito

nella scala sociale per diventare un protagonista, spesso un imprenditore, un testimone. A lui talvolta si guarda come a chi, in un mondo in rapido cambiamento, è affidato il futuro della cucina, che rappresenta per il nostro paese un punto di eccellenza e di immagine. Con tutte le responsabilità che ne conseguono e richiedono non solo conoscenze merceologiche, abilità, tecnica, ma anche impegno, applicazione, scienza e senso del limite.

